

*Omesso avviso ai creditori iscritti e nullità della vendita*

Cass. Civile, Sez. 3, Sentenza n. 6999 del 24/06/1993. Presidente: Cecere C. Estensore: Sommella F.

**Esecuzione forzata - Intervento - Avviso ai creditori iscritti, intervento creditori non privilegiati, effetti - Omissione - Divieto di assegnazione o di vendita - Inosservanza - Nullità - Esclusione - Responsabilità del creditore procedente ex art. 2043 cod. civ. - Sussistenza**

*L'art. 498 cod. proc. civ. che prescrive di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 cod. civ., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un fatto illecito.*

*(massima ufficiale)*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE III

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:  
Dott. Carmine CECERE      Presidente  
" Angelo GIULIANO      Consigliere  
" Francesco SOMMELLA      Rel. "

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4.10.1982 la ditta R. s.p.a. esponeva che il 21.1.1981 aveva venduto a S. Angela una lavasecco elettrica Royal per il prezzo di L. 13.520.400, con riserva di proprietà ed iscrizione di privilegio ex art. 2762 c.c.; che, resasi, inadempiente la predetta acquirente nel pagamento, essa istante aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la somma non pagata;

che, nel frattempo, la macchina era stata sottoposta a pignoramento dalla SILC s.n.c., il 13.6.1981, e dalla Cassa Rurale ed Artigiana "S. Stefano" di Martellago, il 1.7.1981, per essere poi venduta all'asta, all'udienza del 17.3.1982, per il prezzo di L. 500.000, dopo che il primo incanto era andato deserto; che i creditori procedenti le avevano inviato l'avviso

previsto dall'art. 498 c.p.c. soltanto il 17.6.1982, e, quindi, ad esecuzione ormai avvenuta. Tutto ciò premesso, la R. conveniva innanzi al Tribunale di Venezia la Cassa Rurale e la SILC, chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento del danno nella misura corrispondente all'importo del proprio credito privilegiato di L. 11.901.000, oltre le spese del procedimento ingiuntivo esperito, con la rivalutazione monetaria e gli interessi.

La SILC rimaneva contumace; si costituiva invece la Cassa Rurale, che contestava la pretesa avversa.

Il Tribunale adito, con sentenza in data 24.5 - 22.10.1984, rigettava la domanda, ritenendo non provato il danno lamentato dall'attrice.

Avverso tale decisione proponeva appello la R. nei confronti della sola Cassa Rurale, dichiarando di rinunciare all'azione contro la SILC.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 3.5-29-7-1988, in riforma di quella di primo grado, condannava la Cassa Rurale al pagamento, in favore della R., della somma rivalutata di L. 6.216.000 a titolo di risarcimento dei danni, oltre gli interessi dalla domanda, nonché al rimborso dei 2-3 delle spese dei due gradi del giudizio, dichiarando compensato tra le parti il residuo 1-3. Riteneva la Corte territoriale: 1 ) che l'eccezione sollevata dalla Cassa Rurale, di decadenza e di inammissibilità della domanda, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.c. e nella pendenza del procedimento esecutivo mobiliare, era infondata, atteso che l'inosservanza dell'art. 498 c.p.c., che pone a carico del creditore procedente, l'obbligo di dare comunicazione dell'avviso di espropriazione ai creditori aventi diritto di prelazione, non comporta alcuna sanzione di nullità, per cui non può aversi nullità da far valere nei modi e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., ma concreta un illecito, ai sensi dell'art. 2043 c.c, con la conseguenza che quei creditori possono agire per il risarcimento contro il predetto responsabile, come appunto aveva inteso fare la R., agendo in forza del privilegio trascritto ai sensi dell'art. 2762 c.c.; 2 ) che, ai fini della pubblicità del privilegio, è sufficiente che la trascrizione risulti dall'apposito registro depositato presso la Cancelleria del Tribunale - circostanza questa pacifica in causa, - talché la Cassa Rurale non poteva contestare la propria colpa per l'omesso controllo sull'esistenza trascrizioni sul bene esecutato, adducendo e chiedendo di provare "l'irreperibilità del fascicolo dei privilegi di cui al registro delle trascrizioni (e non del registro stesso); 3 ) che nessun dubbio sussisteva sull'identificazione del bene sottoposto a privilegio, giacché la lavasecco pignorata e poi venduta portava impresso il marchio della fabbrica della R. e si trovava nella disponibilità della debitrice esecutata presso la di lei lavanderia;

4 ) che era incontestabile anche l'efficacia del privilegio, trovandosi la macchina nell'ambito del luogo ove era stata eseguita la trascrizione; 5 ) che la R. aveva certamente risentito un danno dal mancato tempestivo avviso, dovendosi ritenere, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, che essa, se fosse stata posta in condizione di intervenire nel procedimento esecutivo, prima dell'aggiudicazione del bene, avrebbe potuto chiedere quanto meno - di fronte al primo incanto andato deserto - l'assegnazione, ai sensi dell'art. 505 c.p.c.; 6 ) che il danno in questione era quantificabile in L. 4.000.000, giacché il valore del bene era stato fissato in L. 5.000.000 dal giudice dell'esecuzione e dovendo l'assegnazione essere fatta per un valore non inferiore alle spese di esecuzione ammontanti a L. 1.000.000; 7 ) che la pretesa della R. era

stata avanzata per un importo superiore al triplo di quello liquidato eppertanto, le spese dei due gradi potevano compensarsi nella misura ritenuta equa di 1-3.

Per la cassazione di questa sentenza la Cassa Rurale ha proposto ricorso sulla base di sette motivi, cui resiste la R. con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Cassa Rurale ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'azione risarcitoria della s.p.a. R., perché proposta innanzi a giudice incompetente e senza il rispetto delle forme e dei termini di cui all'art. 617 c.p.c., in relazione all'omessa notifica dell'avviso ai creditori iscritti.

Il motivo è infondato.

L'art. 498 c.p.c. - che prescrive di avvertire dall'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritto di prelazione risultante dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano ugualmente senza avviso, ma comporta che il creditore precedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti, a seguito del provvedimento di vendita e di assegnazione emesso illegittimamente. Infatti la mancata notifica dell'avviso costituisce violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica e, quindi, concreta un fatto illecito (cfr. Cass. n. 2509-57; n. 1327-63; n. 1691-75). Nella specie, la Corte territoriale si è conformata a questo principio di diritto, giacché, dopo aver rilevato che la vendita del bene esecutato non era stata preceduta dalla notifica dell'avviso alla s.p.a. R., ha giustamente ritenuto sussistente il diritto della predetta creditrice iscritta a proporre nei modi ordinari l'azione di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'omissione.

Su tale punto, quindi, la decisione adottata si sottrae a rilievi. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di Appello non ha rilevato che nessuna prova era stata fornita dalla s.p.a. R. circa l'esistenza, la validità e l'efficacia della trascrizione del privilegio sul bene pignorato e poi venduto. Il motivo è infondato. Diversamente da quanto si assume, la Corte territoriale, con preciso richiamo alle risultanze della documentazione in atti, ha evidenziato che la macchina sottoposta ad esecuzione si trovava "proprio nella disponibilità di Spino Angela (debitrice esecutata), ovviamente presso la di lei lavanderia, trattandosi di macchina destinata a tale tipo di attività", e che inoltre il bene era "rimasto nell'ambito del circondario del Tribunale di Venezia, ove risultava trascritto il privilegio. Pertanto anche su questo punto la Corte di merito ha enunciato in modo adeguato e corretto le ragioni del proprio convincimento sulla ricorrenza, nel caso concreto, degli estremi richiesti dall'art. 2762 co. 3 c.c. per la validità ed efficacia del privilegio.

Con il terzo ed il quarto motivo la ricorrente sostiene che la Corte di Appello non avrebbe dovuto dichiarare la colpa di essa Cassa Rurale per l'omesso avviso, in quanto, essendo irreperibili nella Cancelleria del Tribunale di Venezia, il registro ed il fascicolo delle trascrizioni, non era possibile avere cognizione del privilegio e, quindi, neppure avvertire dell'espropriazione la s.p.a. R.. Entrambi i motivi, tra loro logicamente

connessi, sono infondati. Premesso che l'irreperibilità del registro della trascrizione non è mai stata dedotta nei due gradi del giudizio di merito, sicché non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità, implicando anche nuove indagini di merito; e premesso altresì che per la pubblicità del privilegio a favore del venditore di macchine, il 2 co. dell'art. 2762 c.c. richiede soltanto la trascrizione del privilegio stesso nell'anzidetto registro, e non anche l'esistenza in cancelleria del relativo fascicolo, va osservato che i Giudici di appello hanno accertato che "la trascrizione (del privilegio in questione) risultante dall'apposito registro" costituiva "circostanza pacifica" tra le parti. Pertanto rettamente hanno valutato tale fatto come sufficiente a rilevare la colpevolezza del comportamento omissivo della Cassa Rurale, atteso che quanto disposto dall'art.2762 co. 2 c.c. vale a consentire ai terzi interessati di accertare facilmente e rapidamente, attraverso l'ispezione del registro delle trascrizioni, se su un determinato bene esista o meno privilegio e per quale importo (Cass. n. 1740-61).

Con il quinto motivo la ricorrente deduce che erroneamente la Corte di Appello ha proceduto alla liquidazione equitativa del danno, malgrado non fosse stato provato in alcun modo.

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello ha ritenuto che era praticamente "impossibile" provare il danno, "indiscutibilmente subito" dalla creditrice R., alla stregua di quanto risultava da una valutazione complessiva della "particolare fattispecie" e "secondo il criterio dell'id quod pleremque accidit".

Conseguentemente il potere discrezionale conferito ai giudici di merito dell'art. 1226 c.c., di liquidare equitativamente il danno, si rivela correttamente esercitato, e, quindi, l'accertamento delle condizioni di fatto che hanno giustificato il ricorso a tale criterio non è suscettibile di riesame in questa sede (cfr., tra le tante, Cass. n. 4705-80; n. 1724-90).

Con il sesto motivo il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di Appello ha quantificato l'entità del danno, laddove invece avrebbe dovuto considerare che la macchina era stata venduta, dopo l'inutile esperimento del primo incanto, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di stima e che comunque la pretesa della R. avrebbe dovuto essere dimezzata, in dipendenza della rinuncia alla solidarietà in favore di una delle due società coobligate. Il motivo è infondato.

Infatti, quanto alla prima censura, è da dire che la Corte di merito ha congruamente motivato che il danno stesso doveva calcolarsi con riferimento al valore di stima e non al prezzo di aggiudicazione del bene subastato, in quanto la s.p.a. R. non era stata posta "in condizione di intervenire nel processo esecutivo" tempestivamente e, quindi, di chiedere - di fronte al primo incanto andato deserto - l'assegnazione ex 505 c.p.c. sì da evitare che il bene stesso fosse poi venduto - come era accaduto - ad un prezzo insufficiente a soddisfare le sue pretese.

E così ragionando, la Corte di merito ha correttamente applicato le norme in tema di risarcimento del danno (cfr. Cass. n. 1327-63), avendo incentrato il suo esame sulle conseguenze obbiettive dell'omissione dell'avviso.

Quanto poi alla seconda censura, essa è inammissibile, prospettando una questione nuova (la pretesa rinuncia alla solidarietà) che, come tale non può trovare ingresso in cassazione. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta che la Corte di Appello, dopo aver fissato la misura del

risarcimento in una somma pari ad un terzo rispetto a quella richiesta dalla R., ha ingiustamente compensato le spese dei due gradi in misura parziale anziché totale.

Il motivo è infondato, giacché, per consolidata giurisprudenza, il sindacato della Cassazione è limitato alla violazione delle norme relative all'onere delle spese processuali, configurabile solo allorché queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico di chi sia risultato totalmente vittorioso.

Ne discende che, nella specie, non essendosi verificato tale violazione, è insuscettibile di riesame la valutazione compiuta dai giudici di merito in ordine alla ricorrenza dei giusti motivi per operare la compensazione parziale delle spese.

Il ricorso va, dunque, integralmente respinto e la ricorrente Cassa Rurale ed Artigiana "S. Stefano", soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità e degli onorari, che si liquidano come da dispositivo, a favore della resistente R. s.p.a.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dalla Cassa Rurale ed Artigiana "S. Stefano" nei confronti della ditta R. s.p.a. avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 3-5-29.7.1988 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in L. 47.100 oltre gli onorari, liquidati in L. 1.500.000, a favore della resistente. Così deciso il 27.11.1992.